

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – Maggio 2016

Area tributi e società

Acquisto servizi di babysitting

E' disponibile una procedura che introduce nuove funzionalità internet per l'assegnazione e gestione dei voucher babysitting.

La madre lavoratrice dovrà seguire i seguenti passaggi:

1. registrazione del committente: il committente si registra presso l'INPS (direttamente o per il tramite dell'associazione di categoria abilitata) attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ sportelli INPS;
- ✓ sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine/Per il cittadino/Lavoro Accessorio" (se già in possesso del PIN, della Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- ✓ contact center INPS/INAIL (numero gratuito da telefono fisso 803.164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- ✓ associazioni di categoria dei datori di lavoro.

2. accredito del prestatore e richiesta ed attivazione della Inps card presso l'Ufficio postale: il prestatore si registra presso l'INPS attraverso una delle seguenti modalità:

- ✓ sportelli INPS;
- ✓ sito internet www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine" – "Per tipologia di utente" - "Cittadino" – "Lavoro Accessorio" oppure nella sezione "Come fare per utilizzare i buoni lavoro" – "Servizi on line" – "Accesso alla procedura telematica e alla procedura PEA" (tabaccai e sportelli bancari e Uffici Postali) oppure nella sezione "Informazioni" – "Lavoro accessorio-area dedicata" - "Accesso ai servizi;
- ✓ contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803164 oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).

Il prestatore (maggioresse) riceve da Poste Italiane, a cui sono inviati i dati così registrati:

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

✓ la carta (INPS card c.d. 'Postepay virtual') sulla quale è possibile accreditare gli importi delle prestazioni eseguite; l'accreditamento del compenso sulla carta richiede la sua attivazione presso qualunque ufficio postale con un "caricamento";

✓ il materiale informativo.

3. Versamento del corrispettivo dei voucher: il committente dovrà versare, prima dell'inizio della prestazione, il valore complessivo dei buoni (virtuali) che verranno utilizzati per consentire un tempestivo pagamento del corrispettivo della prestazione stessa al lavoratore, con una delle seguenti modalità:

✓ tramite modello F24 Versamenti con elementi identificative, rispetto a questa forma di pagamento – possibile solo per l'acquisto di voucher telematici – è opportuno sottolineare la contabilizzazione nei conti dell'INPS degli importi versati con F24 avviene, in media, dopo circa 10 giorni lavorativi dall'effettuazione del pagamento a seguito di inoltro da parte dell'Agenzia delle Entrate.

✓ tramite versamento sul conto corrente postale 89778229 intestato ad "INPS DG LAVORO ACCESSORIO", il cui importo deve necessariamente essere un multiplo di 10. In questo caso la registrazione del versamento, che richiede la verifica del bollettino di c/c, può essere effettuata recandosi presso una sede provinciale INPS. Nel caso che la procedura venga attivata da una Associazione, il bollettino deve essere comunque intestato al singolo committente;

✓ tramite pagamento on line collegandosi al sito www.inps.it, nella sezione "Servizi OnLine" – "Portale dei pagamenti" – "Accedi al portale/Lavoro accessorio".

4. comunicazione all'Inps e all'Inail da parte del committente prima dell'inizio della prestazione: prima dell'inizio delle attività di lavoro accessorio (anche il giorno stesso purché prima dell'inizio della prestazione), il committente effettua - attraverso il sito internet www.inps.it oppure il Contact Center 803.164, gratuito da numero fisso, o da cellulare al n. 06164164 con tariffazione a carico dell'utenza chiamante oppure recandosi presso una sede INPS - la dichiarazione di inizio prestazione che intende compensare attraverso i buoni lavoro virtuali.

La dichiarazione dovrà contenere:

- ✓ l'anagrafica di ogni prestatore ed il relativo codice fiscale;
- ✓ la data di inizio e di fine presunta dell'attività lavorativa;
- ✓ il luogo di svolgimento della prestazione.

5. consuntivazione ad opera del committente al termine della prestazione: al termine della prestazione lavorativa, il committente deve comunicare all'INPS (confermando o variando i dati della richiesta già effettuata a preventivo attraverso i canali sopra indicati), per ciascun prestatore, il periodo della prestazione svolta e, quindi, l'effettivo utilizzo dei buoni lavoro.

6. Accredito dei contributi: Il processo si conclude con l'accredito dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori. Ciò avviene, una volta reperita l'informazione di avvenuta riscossione dei buoni lavoro da parte del prestatore, mediante l'invio di un flusso dati verso gli archivi della Gestione Separata. L'INPS, infine, provvede al riversamento ad INAIL del contributo del 7% destinato all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infine, per appropriarsi telematicamente del bonus, la madre, munita di PIN, CNS o SPID, deve accedere alla voce di menu "Committente/datori di lavoro (accesso con PIN)", presente nel menù delle funzionalità del Lavoro accessorio e sceglie di agire come "committente/persona fisica".



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Tramite la voce “Appropriazione Bonus” la madre entra in possesso del bonus, che, in modalità telematica, andrà a far parte dell’importo disponibile utilizzabile per il pagamento delle prestazioni rese dalla persona che si prende cura del bambino.

In particolare, per accedere alla funzionalità e confermare l’appropriazione la madre deve inserire i seguenti dati obbligatori:

- ✓ Codice fiscale della madre;
- ✓ Codice fiscale del bambino;
- ✓ Numero di domanda;
- ✓ Anno di riferimento.

La richiedente ha 120 giorni di tempo dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici per procedere all’appropriazione del bonus. Sforato questo termine, si perde il diritto per tacita rinuncia allo stesso. Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciute, la mamma è tenuta a restituire le mensilità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di aprile 2016, l’indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, diminuisce dello 0,1% rispetto a marzo e diminuisce dello 0,5% nei confronti di aprile 2015.

Area lavoro

Depenalizzazione reati lavoro

Il decreto legislativo delegato n. 8 del 2016 disciplina gli effetti della depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e di previdenza sociale trasformati in illeciti amministrativi. Il decreto legislativo, in vigore dal 6 febbraio 2016, individua, infatti, specifiche misure per quanto attiene alle conseguenze sanzionatorie riguardanti i reati già accertati e oggetto di procedimento penale, oltre ad indicare le modalità applicative delle nuove sanzioni amministrative. La depenalizzazione si applica anche nei riguardi delle condotte illecite poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto, a condizione che il relativo procedimento penale non sia ancora stato definito con sentenza o con decreto irrevocabili. In materia di lavoro, sono diversi i reati degradati ad illeciti amministrativi. Nonostante questo, però, il nuovo decreto sulle depenalizzazioni prevede per gli eventuali trasgressori pesanti sanzioni. In sostanza, vengono depenalizzate le violazioni impicanti la pena della multa o dell’ammenda, ma contestualmente diventano più pesanti le sanzioni.

1. OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
D’ora in poi, quando il datore di lavoro omette di versare la quota di contributi previdenziali trattenuta al lavoratore, scatta la depenalizzazione fino ad una determinata soglia, applicandosi le sanzioni di cui di seguito:

- sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro, nel caso in cui l’importo non versato risulta inferiore a 10mila euro annui;
- reclusione fino a 3 anni, in aggiunta alla multa di 1.032 euro, nel caso in cui gli omessi versamenti eccedono i 10mila euro l’anno.

Non è, invece, punibile il datore di lavoro che versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

2. SOMMINISTRAZIONE ABUSIVA

Oggetto della depenalizzazione anche la somministrazione abusiva, ossia l'attività delle agenzie di somministrazione che assumono il lavoratore per conto di un utilizzatore, presso il quale il dipendente è tenuto a prestare la propria opera, senza le prescritte autorizzazioni. Depenalizzata anche l'utilizzazione illecita di manodopera. In questo caso, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata e per ogni lavoratore occupato, nei confronti sia del somministratore che dell'utilizzatore. In ogni caso, la sanzione minima non può mai essere più bassa di 5mila euro e più alta di 50mila.

3. FALSE DICHIARAZIONI

Per le false dichiarazioni, vale a dire quelle rese allo scopo di ottenere prestazioni previdenziali nel settore edile, viene comminata ad ogni lavoratore a cui la violazione si riferisce una sanzione amministrativa che va da 20 a 206 euro.

Prestazioni previdenziali non spettanti: rimanendo in tema di false dichiarazioni, nel caso in cui queste vengano rese per ottenere prestazioni economiche per malattia e maternità non spettanti oppure spettanti in misura minore, o per periodi più lunghi, d'ora in poi scatterà una sanzione che va da 103 a 516 euro per ogni soggetto cui la violazione fa riferimento.

4. ASSENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il decreto depenalizzazioni non prevede sanzioni penali per l'assenza dei requisiti essenziali del contratto di appalto (ossia organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore), introducendo invece una sanzione di 50 euro, per ciascuna giornata e per ciascun lavoratore occupato. La sanzione verrà comminata sia al pseudo-appaltatore che al pseudo-committente, e in ogni caso, non potrà mai essere inferiore a 5mila euro e superiore a 50mila.

5. ASSENZA DEI REQUISITI ESSENZIALI DEL DISTACCO

Stesso discorso per il distacco (si ricorda che il distacco si configura quando un datore di lavoro, per proprio interesse, mette uno o più lavoratori a disposizione temporanea di un altro soggetto per eseguire una determinata prestazione lavorativa) che risulta privo dei requisiti essenziali.

Anche qui, infatti, la sanzione prevista è di 50 euro per ogni giornata di lavoro e per ogni lavoratore.

Il Ministero del Lavoro ha emanato, in data 3 maggio 2016, la lettera circolare n.9099/2016 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti, condivisi con l'Inps, relativamente ai casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali.

In particolare, per stabilire la natura dell'illecito, si fa riferimento al loro ammontare complessivo annuale individuabile nel periodo dal 16 gennaio al 16 dicembre di ciascun anno.

Tenuto conto che i versamenti di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell'anno successivo e che occorre riferirsi a 12 versamenti, il periodo oggetto di verifica si concluderà con il versamento da effettuarsi entro 16 dicembre successivo.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

In tal modo – afferma il Ministero – il parametro in questione, a differenza dell’anno solare tassativamente inteso, costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita.

Se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10mila euro, si concretizza un illecito penale, punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro.

Se, invece, l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.

Area legale

Pegno non possessorio

Il D.L. 3.5.2016, n. 59 introduce nell’ordinamento il pegno non possessorio, ovvero il pegno concesso mediante atto scritto, pubblicato in apposito registro informatico dell’Agenzia delle Entrate. Con questa pubblicità il pegno si costituisce, prende grado e diviene opponibile ai terzi.

Tale tipologia di pegno è concedibile solo agli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese ed è utile a garantire loro i crediti concessi inerenti all’esercizio dell’impresa.

Più rapida la vendita all’asta per la banca

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20.5.2016, n. 117 il D. Lgs. n. 72/2016, che disciplina le possibilità di recupero del credito in presenza di mutui bancari erogati a fronte di immobili residenziali. In sintesi, la banca potrà vendere l’immobile, ove sia presente la specifica clausola, senza esperire la procedura dell’asta, se il debitore non ha pagato almeno 18 rate.

La norma non ha efficacia retroattiva, ma riguarderà solo i beni per i quali i contratti siano stati stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto.

Da segnalare, altresì, due aspetti a favore del mutuatario:

- questi avrà il diritto di farsi assistere da un consulente qualora intenda valutare di inserire la clausola di inadempimento di cui sopra;
- se il bene è venduto dalla banca, il debitore sarà completamente liberato dalla propria obbligazione ovvero avrà diritto a percepire la differenza qualora il netto ricavato superi il debito residuo.

Se non si paga il mutuo l’immobile diviene automaticamente della banca

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3.5.2016 il decreto legge n. 59/2016 che consente, in caso di inadempienza da parte del mutuatario, il trasferimento di un bene immobile alla banca, la quale potrà direttamente venderlo senza passare da una procedura esecutiva giudiziale, allo scopo di compensare, attraverso il ricavato della vendita, il credito vantato nei confronti del debitore.

La nuova norma prevede infatti che il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e una banca può essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore della proprietà di un immobile o di un altro diritto reale immobiliare di titolarità dell’imprenditore o di un terzo, il tutto sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore.



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Pertanto, il bene oggetto di garanzia rimarrà di proprietà dell'imprenditore (o del terzo datore), ma ne viene previsto il passaggio di proprietà alla banca nel caso in cui l'imprenditore non rimborsi il finanziamento. La trascrizione nei Registri immobiliari del trasferimento, sotto condizione sospensiva, impedisce a qualunque altro soggetto di imprimere sul bene altre formalità pregiudizievoli per la banca mutuante.

Unioni civili

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.5.2016 la legge n. 76/2016, riguardante le unioni civili e che entrerà in vigore il prossimo 5 giugno. La normativa disciplina, in sintesi, l'inizio dell'unione civile, i reciproci diritti e doveri, i rapporti con i figli, l'eventuale conclusione dell'unione, la registrazione della convivenza e l'assistenza contrattuale da parte del professionista.

Banca responsabile se paga assegno a persona diversa dal beneficiario

La Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22/02/2016 n° 3405 ha stabilito che sussiste una responsabilità oggettiva a carico della banca, ogniqualvolta la persona fisica del prenditore di un assegno non corrisponda al legittimato cartolare, a prescindere dalla valutazione del coefficiente di colpa della banca nella procedura di identificazione del prenditore.

Banche, procedure esecutive e concorsuali: le nuove disposizioni

Deliberato nel corso del Consiglio dei ministri n. 115 di venerdì 29 aprile, il D.L. recante «Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione», è stato promulgato dal Presidente della Repubblica il successivo martedì 3 maggio e pubblicato nella G.U. n. 102 dello stesso giorno.

Queste le principali novità:

- l'art. 1, introduce e disciplina sul modello di esperienze straniere il «Pegno mobiliare non possessorio»: gli imprenditori regolari (cioè iscritti nel registro delle imprese), al fine di accrescere le proprie possibilità di accesso al credito, possono costituire pegno su «beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati»;
- alla medesima finalità di accrescere la possibilità di ottenere finanziamenti, risponde l'art. 2, che introduce nel t.u.b. un nuovo art. 48-bis, rubricato «Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato», con cui viene prevista la possibilità per gli imprenditori di concludere, esclusivamente con una banca o altro istituto autorizzato, un contratto di finanziamento che, a garanzia dell'adempimento, trasferisce la titolarità di un diritto reale immobiliare all'istituto finanziatore, ma tale trasferimento è «sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore».
- l'art. 3 istituisce un «Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi»,

Contratto bancario firmato solo dal cliente? La Cassazione precisa: è nullità selettiva

La Cassazione Civile, sez. I, con sentenza 27/04/2016 n° 8395 conferma il nuovo indirizzo espresso dalla precedente «rivoluzionaria» sentenza di Cassazione, sez. I, n. 5919 del 24 marzo 2016, secondo cui il contratto firmato solo dal cliente è nullo e non può essere sanato né dalla presenza di successiva dichiarazione del cliente né dalla



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

produzione in giudizio da parte della banca del medesimo documento ovvero da comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca ad esecuzione del rapporto e documentati per iscritto.

La sentenza in commento inoltre stabilisce che la nullità del contratto non comporta necessariamente la nullità dell'intero rapporto, potendo il cliente avere piuttosto interesse a formulare un'eccezione di nullità "selettiva", mirata a salvaguardare alcuni effetti prodotti dall'esecuzione del contratto dichiarato nullo e a fare caducare altri che si sono rivelati svantaggiosi.

Area finanza agevolata

PROGETTI DI RETI D'IMPRESA 2016

UMBRIA

Finalità

Supportare le reti di Piccole e Medie Imprese (PMI) che vogliono realizzare progetti di innovazione aziendale conseguendo congiuntamente l'ampliamento della capacità produttiva, anche con importanti ricadute occupazionali, negli ambiti di specializzazione identificati nella Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS 3) al fine di migliorare la competitività e l'innovazione del sistema produttivo.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni le reti di piccole e medie imprese PMI, operanti nell'ambito di una filiera produttiva (verificare cod. Ateco - escluse le aziende agricole) che intendono realizzare un progetto di rete. Le reti devono essere composte da un minimo di 3 PMI.

Misura delle agevolazioni

AGEVOLAZIONI PER BENI MATERIALI/IMMATERIALI		
REGIME ORDINARIO	REGIME ORDINARIO ZONE ASSISTITE art.107.3.c (*)	AIUTI “DE MINIMIS”
Reg. (UE) n. 651/2014	Reg. (UE) n. 651/2014	Reg. (UE) 1407/2013
20% Piccola	30% Piccola	25% P.M.I
10% Media	20% Media	
AGEVOLAZIONI PER SERVIZI DI CONSULENZA		
Reg. (UE) n. 651/2014 – D.G.R. N. 167/2015		
REGIME ORDINARIO	40%	

*** Zone 107.3.c: Campello sul Clitunno, Foligno, Nocera Umbria, Spoleto, Trevi, [Narni, Terni (in parte)]**

Il contributo massimo concedibile ad ogni rete è pari ad € 2.500.000,00.

Spese ammissibili

Tali spese possono riferirsi all'acquisto diretto e/o alla locazione finanziaria di:

- a) **impianti produttivi**, macchinari ed attrezzature, comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui afferiscono;
- b) **brevetti e altri diritti di proprietà industriali**;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

c) **programmi informatici** esclusivamente connessi alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo (sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all'automazione meccanica);

d) **opere murarie ed impiantistiche** (elettriche e idrauliche) occorrenti per l'installazione e collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi;

e) **costi per servizi di consulenza** mirati all'innovazione:

- Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione dell'offerta);

- Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa (Servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica);

- Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.

Il costo totale ammissibile dell'intero progetto di rete deve essere minimo di € 2.000.000,00.

Il costo totale ammissibile riferito all'investimento proposto dalla singola impresa deve essere di minimo € 150.000,00 e comunque non superiore al 60% del costo totale ammissibile relativo all'investimento realizzato dalla rete.

Invio delle richieste di agevolazione

A partire **dal 7 giugno 2016 e fino al 30 giugno 2016.**

PROGRAMMA FIERE 2016

Beneficiari

Micro, Piccole e Medie imprese (PMI):

- con sede legale e/o unità locale nel territorio regionale
- in regola con il DURC
- con attività economica prevalente nelle Sezioni ATECO 2007 A Agricoltura, C attività manifatturiere, F costruzioni, G commercio all'ingrosso e al dettaglio, H trasporto e magazzinaggio, J servizi di informazione e comunicazione, S altre attività di servizi (da verificare caso per caso)

Interventi ammissibili

Potranno usufruire dei contributi le imprese che acquisiscono spazi espositivi nell'ambito delle seguenti manifestazioni fieristiche:

AGROALIMENTARE

- SIAL, Parigi (16-20 ottobre 2016)
- Winter Fancy Food, San Francisco (17-19 gennaio 2016)
- Summer Fancy Food, New York (26-28 giugno 2016)
- Food and Hotel Asia, Singapore (12-16 aprile 2016)
- Seoul Food (10-13 maggio 2016)

TESSILE/MODA/ABBIGLIAMENTO

- Fashion Week Milano (febbraio/marzo e settembre 2016)



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- Fashion Week Parigi (febbraio/marzo e settembre 2016)
- Fashion Week New York (febbraio/marzo e settembre 2016)

ARREDO CASA/MOBILE/LEGNO

- COSMIT – Salone Internazionale del Mobile, Milano (12-17 aprile 2016)
- SALONE WORLDWIDE (Crocus), Mosca (ottobre 2016)
- INDEX, Dubai (23-26 maggio 2016)
- MAISON & OBJET, Parigi (settembre 2016)
- HOTEL SHOW, Dubai (settembre 2016)

MECCANICA

- EIMA International, Bologna (9-13 novembre 2016)
- PACK EXPO, Chicago (6-9 novembre 2016)

ARTIGIANATO ARTISTICO/BENI DI CONSUMO

- HOMI, Salone Internazionale della Casa, Milano (29 gennaio-1° febbraio/settembre 2016)
- HOMI, New York (maggio 2016) AMBIENTE, Francoforte (12-16 febbraio 2016)

- VICENZA ORO, Vicenza (gennaio/settembre 2016)

COSTRUZIONI/IMPIANTISTICA/ENERGIE ALTERNATIVE

- MEDINIT EXPO, Marocco Casablanca (novembre 2016)
- INTERSOLAR, Monaco di Baviera (22-24 giugno 2016)
- THE BIG 5, Dubai (novembre 2016)

Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute relative a:

- spazio espositivo e diritti connessi;
- inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
- allestimento e pulizia stand;
- realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale (comprensivo di eventuale affitto sale) da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla Fiera stessa:
- nella misura massima di 2.000,00 euro;
- spese di spedizione di campionari e materiale espositivo e relativi servizi accessori effettuate prima dell'inizio della fiera.

Sono considerate ammissibili anche quelle spese, fatturate e quietanzate, prima della domanda, solo se strettamente necessarie, congrue e riconducibili alla fiera oggetto di contributo.

Tipologia ed entità delle agevolazioni

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto, fino alla concorrenza del **50%** del totale delle spese ammissibili e comunque fino a un importo **massimo** di euro **10.000,00** (de minimis) per ogni fiera elencata sopra.

Presentazione delle domande

- Prima Sessione (fiere relative al primo semestre 2016): dal **18/5/16 al 30/06/16**;
- Seconda Sessione (fiere relative al secondo semestre 2016): dal **13/6/16 al 30/9/16**.

I contributi verranno concessi in base all'ordine cronologico di presentazione